



Sent. 1/2026
REP. 6001/2026
L.C. 1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.
Dott. Sonia Pisano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. **172/2025** R.G P.U.
promosso da:

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA (C.F. e P. IVA: 05678721001), in persona del Dirigente Responsabile Affari Legali e Societari, avv. Valentina Lazzareschi, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Bruno;

- ricorrente-

nei confronti di:

RIGHT ROOM S.R.L. (P. IVA 03977370133) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Gianandrea Cataneo, con sede legale in Mariano Comense (CO), via G. Matteotti 9/B, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Marzetti;

- resistente- -

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7.11.2025, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia (di seguito anche solo Invitalia) ha domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della Right Room s.r.l.

Il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati alla debitrice a mezzo PEC a cura della cancelleria.

Si è costituita in giudizio Right Room s.r.l., non opponendosi all'accoglimento della domanda proposta dalla creditrice.

Le parti sono state sentite all'udienza del 12.01.2025.

La domanda di apertura della liquidazione controllata è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.

Sussiste, infatti, la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Mariano Comense (CO).

Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale vanta un credito pari a 44.864,31 euro, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6071/2025 del 05/05/2025 (RG n. 12469/2025) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma.

Right Room s.r.l. esercita attività commerciale avente ad oggetto prevalentemente "*attività di design di moda e design industriale*" (cfr. visura camerale in atti).

L'impresa presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, dovendo essere qualificata come "impresa minore", come si evince dalla documentazione depositata dalla resistente ed in particolare dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Ricorre, inoltre, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2 CCII dal momento che i debiti scaduti e non pagati risultanti risultano superiori a 50.000 euro, come riconosciuto dalla stessa società resistente.

La debitrice, infine, si trova in stato di sovraindebitamento, nella forma dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, quale lo stato dell'imprenditore minore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Deve ritenersi che, nel caso di specie, sussista lo stato di insolvenza, come riconosciuto dalla stessa società debitrice e come si desume dalle seguenti circostanze: a) dal mancato pagamento dell'ingente credito vantato dai creditori istante, portato da titolo esecutivo; b) dall'esito della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. promossa dal creditore, da cui risulta l'assenza di crediti presso gli istituti bancari; c) dalla mancanza di disponibilità liquida, come risulta dal bilancio di esercizio relativo al 2024; d) dalla circostanza che, alla data di deposito della domanda da parte del creditore, non risultavano depositati presso il registro delle imprese i bilanci successivi al 2022.

Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della società ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **RIGHT ROOM S.R.L. (P. IVA 03977370133)** con sede legale in Mariano Comense (CO), via G. Matteotti 9/B;

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

NOMINA

liquidatore della procedura il dott. DANILO D'AMICO;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a **novanta giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo
- nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per

osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;


Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 14/01/2026


IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 20 GEN 2026

IL CANCELLIERE

